



"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano - sezione Lavoro -, accogliere il presente atto di appello e, conseguentemente, riformare parzialmente la sentenza n. 3647/10 resa inter partes dal Tribunale di Milano il 02.09.10 e depositata in Cancelleria il 13.09.2010 nel procedimento n.r.g. n. 8553/09, e più in particolare accogliere le richieste avanzate dall'odierna appellante con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e conseguentemente:

"Nel merito in via principale:

1) dichiarare la nullità/illegittimità/annullabilità/inefficacia del licenziamento irrogato a far tempo dal 11.02.09 alla sig.ra \_\_\_\_\_, e conseguentemente ordinare alla

\_\_\_\_\_ di disporre l'immediata reintegrazione della ricorrente sul posto di lavoro, con ogni ulteriore e/o consequenziale provvedimento e con la quantificazione di una penale giornaliera in caso di mancata esecuzione ritardo dell'ordine di reintegrazione, importo da valutarsi secondo equità e/o giustizia da parte del Giudice, ex artt. 614 bis c.p.c e/o art. 18 statuto lav; 2) condannare in aggiunta la \_\_\_\_\_ al risarcimento del danno arrecato alla sig.ra \_\_\_\_\_ pari a tutte le retribuzioni globali di fatto che la lavoratrice avrebbe diritto a percepire dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione in azienda - pari ad euro 2.361,68 mensili per n. mensilità spettanti- o in ogni caso a quella diversa somma minore o maggiore che verrà riconosciuta come dovuta dal Giudice;

3) condannare la \_\_\_\_\_ a versare a favore della sig.ra \_\_\_\_\_ i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per il periodo ricompreso tra il licenziamento e il momento dell'effettiva reintegrazione, e le ulteriori differenze contributive maturate - (TFR, ferie, straordinari) - così come verranno quantificati in corso di causa;

4) oltre agli interessi maturati dal dovuto all'effettivo pagamento, ed alla rivalutazione monetaria.

5) condannare parte appellata alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore della ricorrente.

Confermandola nel resto e facendo ancora espressa riserva di agire - in separata sede per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da atteggiamento di mobbing e/o demansionamento - risultandone i presupposti e le condizioni.

In via istruttoria: si domanda di dar corso alle istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse.

Si reitera quindi la richiesta di ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli di prova, facendo presente che la richiesta di audizione di ulteriori testi era stata riformulata e reiterata ancora in occasione dell'udienza del 23.06.10.

**Per l'appellata:**

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE:**

Confermare la sentenza n.3647/2010 del Tribunale di Milano - Sez. lavoro, Dott.ssa Sala, nella parte ex adverso appellata e/ o in ogni caso rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

**IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA**

Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di eventuali importi spettanti alla appellante a qualsivoglia titolo, compensare detti importi con l'aliunde perceptum e il superminimo assorbito percepito dalla stessa.

**IN OGNI CASO**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto -onere ed ininfluenti ai fini del presente giudizio. In particolare, si evidenzia che la avversa richiesta prova testimoniale verte su circostanze relative al presunto mobbing e o demansionamento della dipendente, che non è oggetto del presente giudizio essendosi, peraltro, parte appellante "riservata" di agire per tale domanda in separato giudizio; per tale motivo, la ex adverso richiesta prova testimoniale è da ritenersi inammissibile ed inconferente al presente giudizio.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla difesa dell' appellante, si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova testimoniale diretta a mezzo dei testi Sigg.ri

e da ascoltarsi, ove ritenuto necessario, sulle circostanze dedotte in primo grado.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2010 ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3647, pubblicata il 13 settembre 2010, che, all'esito dell'istruttoria orale, ha dichiarato la nullità della domanda di risarcimento del danno e ha respinto quella diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 11 febbraio 2009 con le conseguenze di cui all' art. 18 st. lav.

Il Tribunale ha ritenuto i fatti addebitati provati dalla deposizione della teste e che gli stessi integrano la giusta causa di recesso, essendosi tradotti in un comportamento ingiurioso e minaccioso, neppure giustificato come reazione all'inserimento del nominativo della lavoratrice nella lista di mobilità, avendo gli altri testi escussi dichiarato che il suo nominativo non era stato inserito nelle liste di mobilità.

Ha poi dichiarato la nullità del risarcimento del danno da dimensionamento per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. numeri 3, 4 e 5, anche in considerazione del fatto che la lavoratrice ha riservato ad altra sede una ulteriore domanda di risarcimento del danno.

Con ricorso depositato in data 23 novembre 2010 ha proposto appello , censurando la sentenza che ha fondato l'accertamento unicamente sulla dichiarazione del teste , senza alcun supporto ulteriore di altre testimonianze valide e certe ed in presenza di una dichiarazione della ricorrente che ha con chiarezza e decisione negato di avere profferito tali parole.

Osserva che il testimone è: a) responsabile finanziario della società il dipendente della stessa; b) è il soggetto che si sentito offeso e ha denunciato i fatti ed è dimostrato dalle altre testimonianze che effettivamente aveva antipatia per la . Le dichiarazioni presenterebbero poi contraddizioni intrinseche.

In via subordinata l'appellante censura il mancato rilievo dato dal primo giudice alla situazione psicologica della ricorrente, situazione attestata anche dalla perizia medico legale, considerato che, dopo un periodo di demansionamento, quando in azienda si iniziò a parlare di messe in mobilità, la figura più a rischio era oggettivamente quella , la quale, come testimoniato, era antipatica comunque ai suoi superiori.

Il primo giudice non avrebbe poi valorizzato che non aveva mai subito richiami o altre sanzioni in tredici anni di lavoro.

Il primo giudice quindi non avrebbe adeguatamente valutato i fatti come realmente avvenuti, anzitutto perché basati sulle dichiarazioni di un unico teste, non precise e per le quali lo stesso non ha ritenuto di presentare denuncia querela e in relazione alle quali ha riferito di non comprendere egli stesso quali fossero le accuse da parte della .

Si è costituita la società appellata e ha resistito.

Tentata inutilmente la conciliazione fra le parti, all'udienza del 17 aprile 2012, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

2. Il primo motivo di appello è incentrato sulla non credibilità del teste che avrebbe *“evidente un interesse di mero fatto a che la causa venga decisa in certo modo”* (pag. 16 ricorso in appello). Il fatto che fosse dipendente, in qualità di responsabile finanziario, della società e destinatario delle offese addebitate all'appellante non può, in sé, essere considerato motivo di non attendibilità della dichiarazione. Del pari è evidentemente privo di rilievo il fatto che la testimonianza di sarebbe in contrasto con quanto dichiarato da in sede di interrogatorio formale.

Il fatto poi che abbia immediatamente comunicato all'azienda le circostanze successivamente oggetto di contestazione disciplinare (v. doc. 3 fasc. I grado appellata) è elemento semmai rassicurante circa la credibilità del teste che, nell'immediatezza del fatto, ha messo per iscritto fatti la cui gravità in termini di conseguenze per la lavoratrice non poteva sfuggirgli. L'azienda a sua volta ha presentato denuncia in sede penale (v. doc. 2), mentre altrettanto non ha fatto la lavoratrice in ordine alla testimonianza resa da , nonostante le gravi conseguenze che ne sono derivate.

Né dalle altre testimonianze è risultato provato il fatto che costituiva nucleo della tesi difensiva dell'appellante, vale a dire di essere stata inserita nelle liste di mobilità in quanto dipendente *“notoriamente antipatica”* a .

Il teste [redacted] ha negato di avere sentito il nome della ricorrente come appartenente a quelli inseriti nelle liste di mobilità. Così il teste [redacted], all'epoca capo del personale (e dal 2009 non più dipendente) ha dichiarato che il colloquio di cui alla lettera di contestazione gli venne riferito all'epoca da [redacted] e che la sig.ra [redacted] non si era lamentata né dal comportamento tenuto da [redacted] nei suoi confronti, né del fatto che sospettasse di rientrare in una futura lista di mobilità del personale.

Del pari la teste [redacted] ha riferito di non avere all'epoca sentito, né quindi riferito a [redacted], che il suo nominativo fosse inserito nelle liste di mobilità. La teste ha dichiarato che la società: *"aveva annunciato che vi sarebbe stata una mobilità ma senza specificare né il numero di persone che avrebbe coinvolto né quali; io non ho mai riferito alla ricorrente che il nominativo della stessa era stato inserito nella mobilità perché è un dato che a me non era mai stato comunicato; tra noi lavoratori avevamo fatto delle congetture soprattutto in ragione dell'età; [redacted] aveva tuttavia specificato che la mobilità avrebbe riguardato il personale di secondo livello: erano di secondo livello oltre alla ricorrente anche io stessa e le due dipendenti nominate nel capitolo numero 17 di parte attrice; ho sentito comunque il direttore finanziario rassicurare queste due ultime di non preoccuparsi, assicurazione che a me invece non è stata data. Sul cap 18: si vedeva che la ricorrente non riscuoteva le simpatie del direttore finanziario e del suo superiore diretto [redacted]; io tuttavia non ho mai sentito nessuno affermare che per questa ragione la ricorrente sarebbe stata la candidata principale alla lista di mobilità"*.

Le allegazioni iniziali della ricorrente, sintetizzabile nel fatto che l'azienda l'aveva inserita nelle liste di mobilità a causa della antipatia nei suoi confronti della dirigenza aziendale, è stata smentita da tutti testimoni, con un unico labile riscontro da parte della teste [redacted] circa il fatto che la lavoratrice non riscuotesse le simpatie del direttore finanziario e del suo superiore diretto [redacted]. Non vi sono elementi per ritenere la testimonianza di [redacted] inattendibile: il teste aveva all'epoca narrato i fatti per iscritto e parlato degli stessi al collega [redacted]. Le circostanze di contorno, circa l'inserimento della lavoratrice nelle liste di mobilità, o che almeno questa notizia circolasse in azienda, è stata smentita da tutti i testimoni.

Ritenuto pertanto credibile il teste \_\_\_\_\_, ritiene la corte, con il primo giudice che i fatti addebitati e provati in causa siano di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa.

Come già rilevato dal tribunale, al gratuito turpiloquio e alla condotta di grave insubordinazione contestata, si è accompagnata, ed è questo il fatto più grave, la minaccia nei confronti della dirigenza della società (*"Siccome ho delle conoscenze e siccome so che ci sono delle cose che non vanno faccia lei, inoltre ho anche fatto registrare delle telefonate ove si capisce chiaramente che in \_\_\_\_\_ qualcuno ruba"*). Come confermato anche in sede di testimonianza, nel profferire queste parole la sig.ra \_\_\_\_\_ ha mostrato un biglietto da visita sul quale si intravedeva la scritta Guardia di Finanza, dicendo di avere delle conoscenze influenti. Il fatto che il bigliettino fosse stato mostrato circa un metro a mezzo di distanza, nulla toglie alla gravità del comportamento, in quanto è stata la stessa lavoratrice a riferire tale biglietto e le proprie conoscenze alla Guardia di Finanza.

Si conviene che la circostanza che fosse stata la lavoratrice a chiedere il colloquio conferma l'intenzionalità della condotta; d'altro canto la mancata prova della complessiva situazione aziendale che, secondo l'iniziale prospettazione della ricorrente, avrebbe spiegato tale comportamento, non lascia dubbi sulla gravità dello stesso e sulla idoneità a sostenere l'impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto di lavoro. Né a questa mancanza di prova può sopperire la consulenza psichiatrica di parte di parte, eseguita mesi dopo il licenziamento (nel settembre 2009), la quale si fonda sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, dichiarazioni che, in sede giudiziale, avrebbero dovuto trovare una conferma che non vi è stata. D'altro canto non assume rilievo in sé dirimente in senso contrario la circostanza che la dipendente avesse lavorato per 13 anni senza ricevere contestazioni disciplinari.

L'appello non può trovare accoglimento.


La natura delle questioni trattate e la comprensibilità di una richiesta di verifica giudiziale giustificano la compensazione fra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.


Conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3647/2010 e dichiara compensate fra le parti le spese del grado di appello.

Milano, 17 aprile 2012

Laura Curcio presidente



Laura Trogni cons. estensore



COTE  
Resa pubblica in data 26 LUG. 2012  
OGGI 26 LUG. 2012